Legge regionale 29 novembre 2022 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.

Art. 14

(Destinatari degli interventi)(1)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di rete contributi a titolo di concorso nelle spese di realizzazione dei progetti didattici musicali, sostenute direttamente e per conto degli Enti gestori delle scuole non statali di musica di cui alla lettera d), del comma 3.

2. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui al comma 1, le associazioni di rete sono costituite da almeno dieci Enti gestori di scuole non statali di musica.

3. Le associazioni di rete possiedono i seguenti requisiti:

a) operare senza fine di lucro;

b) essere legalmente costituite con atto costitutivo e statuto;

c) avere la sede legale e svolgere la propria attività sul territorio regionale;

d) avere tra gli associati almeno otto Enti gestori di scuole non statali di musica iscritte all'Elenco;

e) avere come scopo sociale finalità solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, attraverso lo svolgimento, in via principale, di attività di rappresentanza con Enti o Istituzioni pubbliche, attività di coordinamento e promozione a sostegno dell'attività didattica musicale delle scuole non statali di musica degli Enti gestori associati;

f) avere il bilancio d'esercizio regolarmente approvato dagli organi preposti in base allo Statuto;

g) avere organi sociali regolarmente eletti o nominati, e funzionanti.

4. Le associazioni di rete svolgono la propria attività istituzionale ininterrottamente e possiedono i requisiti previsti ai commi 2 e 3 da almeno tre anni immediatamente precedenti l'anno per cui viene presentata la domanda di contributo.

4 bis. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono mantenuti per tutta la durata del progetto.

(2)

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.

2 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 5, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.